NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 8

Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o piu' dei gruppi di rami indicati al punto B) della stessa tabella, essa e' rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso. L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A) della tabella di cui all'allegato I, nonche' i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto C) della suddetta tabella. Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-8-contenuto-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it